



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico e opere di connessione, della potenza nominale di 57,44 MW, da realizzarsi nel comune di Stornara (FG).

Proponente: Te Green Dev 2 S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 22636 del 13 ottobre 2022, confermata con successiva nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

agrivoltaico, della potenza nominale di 57,44 MW, da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) e opere di connessione, situate nel medesimo comune, proposto dalla società Te Green Dev 2 s.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è costituito da due sezioni – la cosiddetta sezione A e la cosiddetta sezione B – e tra le altre cose, da un cavidotto di lunghezza pari a circa 6 chilometri posizionato ai margini della viabilità pubblica esistente, 1 cabina di utenza, 1 cabina di connessione MT e 15 “power station”;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Te Green Dev 2 s.r.l. con nota del 15 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l’avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 19 del 28 giugno 2022, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto dando atto del parere favorevole condizionato a prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale reso con nota n. 6566/2022 dell’8 marzo 2022;

VISTA la nota n. 2382-P dell’11 agosto 2022, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame basato anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia reso con nota n. 6419 dell’8 giugno 2022;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in esame interferirebbe con il citato PPTR – collocandosi nella Scheda d’ambito “Tavoliere” – e in particolare, con la Figura Territoriale “Il mosaico di Cerignola” e solo in minima parte, con la Figura Territoriale “Le Marane (Ascoli Satriano)” con alterazione delle relative ampie visuali e interferenze con ulteriori contesti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

paesaggistici – UCP e beni paesaggistici – BP di cui al citato PPTR e conseguente contrasto con gli “obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d’uso della Sezione C2 delle Schede d’ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico” di cui al citato Piano;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 2382-P dell’11 agosto 2022, con riferimento agli impatti visivi cumulativi – in ragione della determinazione del dirigente del Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che identifica per gli impianti fotovoltaici una zona di visibilità teorica, nel caso in esame, pari ad un’area *buffer* di 3 chilometri circa – ha sottolineato la presenza di taluni impianti eolici e fotovoltaici realizzati e autorizzati;

RILEVATO, altresì, che i citati impatti cumulativi devono essere verificati “considerando gli impianti agrofotovoltaici alla stregua di quelli fotovoltaici in senso stretto” e che, in base alle verifiche di cui alla citata determinazione del dirigente del Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014, non risulta rispettato il “criterio A – impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici” poiché “l’ICP (Indice di Pressione Cumulativa) che viene prodotto dall’impianto in progetto è superiore alla soglia del 3% stabilita dalla citata normativa regionale” né il “criterio B – eolico con fotovoltaico” dato che “si verifica interferenza con impianti eolici in esercizio o in valutazione”, come sostenuto dal Ministero della cultura;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che il progetto in esame “si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi”;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 19 del 28 giugno 2022, ha verificato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione adottati e che *“i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia”*;

CONSIDERATO altresì che, ad avviso della citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, *“il progetto risulta inserito all'interno di un territorio dove non sono presenti beni paesaggistici, manufatti architettonici di carattere storico/culturale e siti agroalimentari di pregio (Individuati dal PPTR vigente)”* e inoltre che *“Nei pressi dell'impianto non sono presenti punti panoramici, strade di interesse paesaggistico o altri elementi che possano fungere da punti di osservazione”*;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta e delle verifiche operate, con riferimento alla *“componente paesaggio”* ha ritenuto il progetto compatibile valutando positivamente, tra l'altro, la previsione di una siepe perimetrale *“in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi in cui domina il paesaggio agricolo di tipo intensivo e in cui tale siepe può contribuire a migliorare la biodiversità dell'area ed arricchire la rete di connessioni ecologiche”*;

CONSIDERATO inoltre che *“Gli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo evidenziano un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) pari a 0,39% che secondo il Proponente rispetta quanto richiesto dalle indicazioni delle direttive tecniche approvate con atto dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06/06/2014”* e che *“Da una verifica d'ufficio effettuata dalla Commissione sul portale Atlaimpianti del GSE [...] è stato possibile confermare quanto rilevato dal Proponente rispetto alla presenza di impianti FER realizzati”*;

CONSIDERATO che *“In relazione agli impatti cumulativi la Commissione, ad esito di specifica attività di approfondimento, ritiene che il progetto sia compatibile rispetto alla componente suolo, tenendo conto sia dei progetti già realizzati nell'area in esame, sia di quelli approvati nonché in fase di attività istruttoria”* e altresì che *“La verifica di compatibilità cumulativa ha tenuto conto delle specificità tecniche degli impianti agrivoltaici che consentono l'integrazione tra l'utilizzo del suolo a fini agricoli e a quelli di generazione elettrica”*;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere dell'11 agosto 2022, ha dato atto che *“tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d.lgs n. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato decreto legislativo”;

CONSIDERATO altresì che la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha rilevato che *“risultano adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto sulla componente suolo e sottosuolo”* e altresì che gli impianti agrivoltaici consentono *“di ottimizzare i rendimenti dell’attività agricola integrandoli con la produzione di energia da fonte rinnovabile”* con *“effetti sinergici sulle specie agrarie, dovuti all’ombreggiamento e al conseguente risparmio idrico, consentendo la diversificazione colturale dei terreni nelle aree aride e semiaride”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che le aree interessate dall’opera che qui si esamina, ad avviso della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sono classificate *“Zona E agricola”* dal Piano Regolatore Generale del comune di Stornara;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta *“fascia di rispetto”* a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO inoltre che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *“Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Stornara (FG) con opere di connessione situate nel medesimo comune, della Te Green Dev 2 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 19 del 28 giugno 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI